

STATUTO del BIANCHINA CLUB

art. 1) Costituzione dell'Associazione

Il BIANCHINA CLUB è un'Associazione costituita da un gruppo di appassionati e possessori dell'autovettura di marca AUTOBIANCHI modello BIANCHINA in tutte le versioni prodotte. Aderisce ai principi dell'ASI (Automotoclub Storico Italiano) e per esso alla F.I.V.A., condividendone l'attuale statuto e le eventuali variazioni, modifiche ed estensioni od aggiornamenti futuri dello stesso, ora per allora accettati. Il BIANCHINA CLUB aderisce ai principi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.ON.I.) condividendone le finalità e gli scopi etici e culturali. L'Associazione ha sede presso la residenza del Segretario - Tesoriere od in altro luogo deliberato dal Comitato di Presidenza.

art. 2) Scopi

L'Associazione non ha alcuna finalità di lucro ed è apolitica. I suoi scopi sono:

- a) riunire quanti desiderano praticare e diffondere la ricerca, l'acquisto, il corretto restauro, la conservazione, la manutenzione e l'uso dell'autovettura AUTOBIANCHI BIANCHINA di interesse storico e collezionistico;*
- b) mantenere in uso i veicoli d'epoca dei soci del club promuovendone la ricerca per il restauro e la conservazione e favorire il reperimento dei pezzi di ricambio e lo scambio di notizie tecniche di interesse comune;*
- c) valorizzare e divulgare tale modello di autovettura;*
- d) catalogare e classificare le autovetture AUTOBIANCHI BIANCHINA esistenti a livello internazionale e iscriverle in un apposito Registro sul quale verranno annotate le varie caratteristiche. La registrazione avverrà per modello: TRASFORMABILE, CABRIOLET, BERLINA, PANORAMICA, FURGONETTA, GIARDINIERA, in tutte le serie e modelli speciali. Il Registro sarà tenuto da un Conservatore del Registro e coordinato da un Comitato Tecnico. Sarà organizzato da un apposito regolamento;*
- e) tenere i contatti con l'ASI o altri Enti o Registri legalmente riconosciuti e altri Club di Auto Storiche nazionali ed internazionali;*

- f) raccogliere qualsiasi tipo di documentazione, sia essa carta stampata, foto, depliant, video o filmati riguardanti la "BIANCHINA"; formare una biblioteca con libri e riviste specializzate nel settore veicoli d'epoca. La consultazione è riservata ai Soci e sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale materiale è di proprietà dell'Associazione e verrà annotato in ordine di acquisizione su un apposito registro. Il materiale verrà raccolto presso la sede della segreteria nazionale che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo;

- g) partecipare ed indire manifestazioni storico - sportive, mostre, raduni, concorsi, gare nazionali ed estere inerenti ai veicoli d'epoca anche in collaborazione con altri Enti, Clubs e sponsor italiani ed esteri;

- h) formare un parco veicoli di vari modelli AUTOBIANCHI BIANCHINA dei singoli Soci da destinare in luogo da definire, a museo permanente; i veicoli formanti il "Parco Museo" resteranno di esclusiva proprietà dei loro legittimi proprietari, saranno oggetto di un apposito regolamento interno che dovrà essere singolarmente sottoscritto dai Soci interessati alla cessione temporanea o comodato dei beni e potranno essere utilizzati per foto, spot pubblici tari, films o presentazioni.

art. 3) Marchio sociale

L'Associazione e il Registro sono dotati di marchio per la propria identificazione. Il marchio è composto dal primo marchio con cui è stata fondata l'AUTOBIANCHI - costituito dalle lettere A in grande con all'interno una B piccola - e dalla parola "BIANCHINA" in grafia in carattere corsivo. Il tutto è racchiuso da un disegno che ricopia la calandra della parte anteriore del veicolo. Sotto il marchio comparirà la scritta "CLUB" o "REGISTRO" che è riprodotta usando il lettering simile al modello "SPECIAL". I colori sociali sono per il marchio Autobianchi: nero - per il logo Bianchina: rosso. Il nero del marchio A/B può essere eventualmente di colore argento. Il colore della forma della calandra e la scritta Club o Registro sono in nero quando si usa il marchio A/B nero con il logotipo Bianchina in rosso.

Previo consenso del Comitato di Presidenza è possibile inserire il marchio su carta da lettere e/o materiale promozionale per i Soci.

Il Club, per esso i Soci e gli Organi nominati per l'organizzazione e il controllo, si impegnano con il presente Statuto a non mettere in pratica nessuna attività in contrasto con la tutela del marchio, anzi da parte del Socio, speciale cura dovrà essere posta nell'uso e nella riproduzione del nome e/o marchio BIANCHINA CLUB, dato che deve essere un vanto l'appartenenza a tale Associazione.

art. 4) Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono :

- *L'Assemblea dei Soci*
- *Il Consiglio Direttivo*
- *Il Collegio dei Probi Viri*
- *Il Presidente*
- *Il Segretario Tesoriere*
- *Il Conservatore del Registro*
- *Il Comitato di Presidenza*

Tutte le cariche sono elettive. Nessuna carica comporta alcuna remunerazione. Sono ammessi i rimborsi di spese vive, documentate, sostenute per particolari attività approvate dal Segretario-Tesoriere o dal Comitato di Presidenza.

art. 5) L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Ne fanno parte con diritto di voto tutti i soci maggiorenni che alla data della convocazione dell'Assemblea risultano aver versato la quota associativa per l'anno in corso.

Non potranno partecipare né votare i Soci nei cui confronti siano stati presi provvedimenti disciplinari di sospensione. L'Assemblea dei Soci si tiene almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente. Può altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo su propria deliberazione o su richiesta del 25% dei Soci.

Poteri dell'Assemblea:

- a) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo e il collegio dei Probi Viri;*
- b) delibera sui conti annuali consuntivi e preventivi di gestione presentati dal tale Consiglio e sulla destinazione dei residui attivi di gestione;*
- c) ratifica i regolamenti dell'Associazione proposti dallo stesso Consiglio;*
- d) decide su tutte le questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci.*

L'Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo, quando se ne ravvisi l'opportunità o quando venga richiesta per iscritto da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art. 20 C.C..

L'Assemblea Nazionale si convoca mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, contenente l'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima dell'adunanza. Essa potrà essere convocata anche fuori della sede sociale. L'Assemblea è validamente costituita, quando sia presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci con diritto al voto. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La data e l'ora di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Svolgimento:

L'Assemblea elegge il proprio Presidente, un Segretario e due Scrutatori, che insieme formano la Commissione Verifica che ha il potere di deliberare sulla capacità elettorale attiva e passiva dei soci. Tali delibere possono essere impugnate immediatamente davanti al Collegio dei Probi Viri.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei Soci maggiorenni presenti o rappresentati mediante apposita delega scritta rilasciata da altro socio avente diritto al voto. Ogni Socio può presentare non più di una delega. Spetta alla Commissione Verifica Poteri constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Per le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto nell'Assemblea.

Non possono essere modificati gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 2. Dalle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Copia di tale verbale sarà a disposizione di tutti i Soci che ne facciano richiesta.

art. 6) Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Sono Soci le persone, Società od Enti italiane o straniere, che condividono le finalità dell'Associazione e ne contribuiscono alla realizzazione. La domanda di ammissione è sottoposta all'approvazione del Comitato di Presidenza, che delibera a maggioranza assoluta, previo versamento della quota di iscrizione una tantum e della quota annuale.

L'eventuale non ammissione sarà motivata esclusivamente all'interessato su sua richiesta scritta.

I Soci possono essere Soci di altre associazioni similari od affini purchè non abbiano finalità o attività in contrasto con quelle del Bianchina Club.

Esclusione e sanzioni disciplinari:

Il Socio nell'ambito di ogni attività sociale o di rilevanza per l'Associazione deve tenere comportamenti di assoluta correttezza e moralità.

Il Socio cui vengano addebitate azioni non conformi alla dignità e decoro dell'Associazione o della vita associativa o violazione delle norme statutarie viene sottoposto, su decisione del Presidente o del Consiglio Direttivo, a procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probi Viri, il quale, sentite le parti (anche mediante conferenza telefonica) può procedere all'ammonimento scritto, alla sospensione da ogni attività sociale fino ad un massimo di due anni, ed infine alla radiazione dalla Associazione.

*Il socio che non paga la quota sociale entro il **30 aprile** di ogni anno decade di diritto dall'Associazione; tale decadenza potrà essere revocata ad insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza previo versamento delle quote arretrate e della eventuale mora che venga sancita dal Comitato.*

Recesso :

*I soci Ordinari che intendano recedere volontariamente devono comunicare - per iscritto a mezzo raccomandata A.R. - indirizzata direttamente al Presidente dell'Associazione - le loro dimissioni entro il **30 Settembre** dell' anno in cui risultano ancora Soci. Il Socio dimissionario potrà rientrare a far parte del club pagando la quota di ingresso prevista per i nuovi soci, deve essere presentato da un Socio che ne attesti i requisiti per la riammissione. La riammissione verrà deliberata dal Comitato di Presidenza.*

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

art. 7) I Soci possono essere Onorari od Ordinari.

a) Sono soci ONORARI le persone, Enti, Società ed Associazioni che abbiano acquisito meriti speciali nel campo del motorismo storico e d'epoca, o che abbiano con i loro operato contribuito a quanto stabilito all'art. 2. La qualifica viene concessa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta; il Socio onorario non è tenuto al versamento della quota sociale e non ha diritto al voto, né attivo né passivo.

b) Sono Soci ORDINARI persone, Enti, Società ed Associazioni la cui domanda di ammissione sia accettata dal Comitato di Presidenza, esercitano il diritto di voto attivo e passivo e versano annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. Ad ogni socio è rilasciata la tessera sociale che dovrà essere esibita per la partecipazione all'Assemblea ed alle attività sociali.

art. 8) II Consiglio Direttivo

*Il Consiglio Direttivo attua gli scopi previsti dall'art. 2 e fornisce gli indirizzi di attività dell'Associazione, elegge e nomina gli altri organi di gestione, elabora i regolamenti che ritiene opportuni per l'organizzazione della vita sociale, delibera i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea, stabilisce l'entità delle quote sociali, compie inoltre le altre attività previste dal presente Statuto; esso è composto da **9 Consiglieri** eletti dall'Assemblea dei Soci.*

*Al suo interno il Consiglio elegge il **Presidente dell'Associazione, due vice-Presidenti ed un Segretario-Tesoriere**; il Consiglio nomina inoltre tra i Consiglieri, sulla base di specifiche capacità tecniche, il **Conservatore del Registro**. I Consiglieri eletti alle cariche sopra indicate compongono il **Comitato di Presidenza**. Il Consiglio e le cariche da esso deliberate hanno durata di tre anni dalla data di svolgimento delle elezioni e sono rieleggibili.*

Decade dalla carica il Consigliere che sia stato assente ingiustificato per più di tre sedute del Consiglio nel triennio. In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere subentra di diritto il primo dei non eletti alle ultime votazioni svolte.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un titolare di altra carica esso viene sostituito con delibera del Consiglio reintegrato come sopra.

Alle riunioni del Consiglio debbono essere presenti almeno 5 membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da uno dei Vice-Presidenti o dal Consigliere più anziano; su apposito registro viene trascritto il verbale delle riunioni, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o in sua assenza da altro Consigliere delegato).

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, su iniziativa del Presidente, del Comitato di Presidenza o comunque di almeno 4 Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti gli associati; il 25% dei Soci potrà impugnarle davanti all'Assemblea nel termine di 90 giorni.

Il Consiglio Direttivo si ripartisce i compiti secondo le necessità e può inoltre delegare particolari compiti ad un Socio non Consigliere.

art. 9) Il Presidente e i Vice – Presidenti

Il Presidente ed i Vice-Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente più anziano, ed in caso di ulteriore indisponibilità il secondo Vice- Presidente, rappresentano legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Presidenza, esegue o fa eseguire le delibere delle Assemblee dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Il presidente ed i Vice-Presidenti dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti. Il Presidente dispone dei fondi per la gestione dell'Associazione nell'ambito del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea ed ha il potere di concludere contratti di deposito e conto corrente con Istituti bancari, unitamente al Segretario - Tesoriere; il Presidente può delegare il Segretario Tesoriere a tutte od alcune operazioni con gli istituti Bancari.

art. 10) Il Segretario – Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e cura la gestione finanziaria ed organizzativa dell'Associazione, dispone su indicazione e delega del Presidente dei fondi per la gestione dell'Associazione. Coordina il Consiglio per la stesura dei bilanci e può delegare particolari compiti ai Soci, dandone comunicazione al Comitato di Presidenza. Il Segretario-Tesoriere svolge anche attività di Coordinatore per l'attività territoriale, può nominare tra i Consiglieri un aiutante per le funzioni normali di segreteria o di contatto tra i vari Delegati di Zona.

art. 11) Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto come previsto dall'art. 8 dello Statuto. Il Comitato opera secondo le specifiche competenze previste dal presente Statuto e coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Il Comitato inoltre nomina, ove ciò sia ritenuto necessario, Delegati di Zona, su base regionale o multiregionale cui delega

determinate attività da svolgersi sul territorio di competenza. Il Comitato è convocato, anche telefonicamente, dal Presidente o da almeno due componenti ogni qual volta sia ritenuto necessario. In caso di deliberazioni incidenti sulla vita sociale viene redatto verbale di cui copia sarà inviata al Consiglio Direttivo e sarà allegata al verbale della successiva Riunione del Consiglio.

art. 12) Il Conservatore del Registro.

Il Conservatore del Registro, nominato dal Consiglio Direttivo durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto. Egli conserverà ed ordinerà l'archivio tecnico-storico dell'Associazione e raccoglierà, con la collaborazione dei Soci, tutti i dati tecnici e le fotografie delle auto "Bianchina" dei Soci, ed eventualmente delle altre auto "Bianchina" che riterrà opportuno censire. Il Conservatore potrà farsi coadiuvare da altri Soci, dandone informazione al Comitato di Presidenza. Il Conservatore potrà rilasciare valutazioni delle vetture anche ai fini della loro copertura assicurativa, curerà i rapporti con l'ASI o altri Enti o Registri legalmente riconosciuti al fine della certificazione delle vetture, curerà i rapporti con gli altri Club di auto storiche nazionali ed internazionali, anche al fine di censire tutti i modelli Bianchina esistenti. Curerà i rapporti con produttori e fornitori di ricambi al fine di curare la loro rispondenza all'originale e facilitare il restauro delle vetture. Il Conservatore potrà fornire consulenze per il restauro, ottenendo dall'interessato il rimborso delle spese sostenute.

art. 13) Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci, che abbiano competenza legale o particolare esperienza della vita associativa. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio esprime il proprio giudizio ed irroga le sanzioni secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto.

art. 14) Quote e patrimoni

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali annuali, da donazioni, contributi volontari, lasciti e sponsorizzazioni e dai residui attivi di gestione accantonati. L'esercizio sociale inizia il **1 gennaio e termina il 31 dicembre** di ogni anno. Il pagamento della quota associativa è riferito all'anno solare del versamento. Se l'iscrizione del nuovo Socio avviene nell'ultimo trimestre il pagamento della quota è riferito alla quota annuale dell'anno successivo. Le quote annuali stabilite dal Consiglio devono essere pagate entro il **28 febbraio** di ogni anno. In caso di ritardato pagamento il Comitato di Presidenza potrà applicare un'indennità di mora. I soci morosi saranno sospesi da ogni attività sociale ma potranno sanare la loro posizione entro il **30 aprile** dopodiché saranno considerati decaduti di diritto. E' facoltà dei Soci versare contributi integrativi per il raggiungimento degli scopi sociali. I fondi comunque raccolti saranno erogati per provvedere alle spese correnti per il funzionamento

dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza nonché per il compimento di tutte le attività rientranti negli scopi dell'associazione. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, potrà deliberare contribuzioni integrative da parte dei Soci ove precise esigenze rendano necessario il reperimento di fondi. Il Bilancio consultivo e quello preventivo saranno predisposti dal Segretario –Tesoriere entro il 30 Aprile di ogni anno. Le quote a qualsiasi titolo versate dai soci non sono ripetibili. I beni dell'Associazione sono inventariati in apposito registro..

art. 15) Finanziamenti

Il Comitato di Presidenza delibera su un preventivo di spesa lo stanziamento di finanziamenti per Raduni o Manifestazioni od Attività che siano ritenuti di particolare importanza per lo sviluppo dell'Associazione, quando tali attività non possano essere integralmente auto-finanziate a mezzo di quote di partecipazione e/o sponsorizzazioni; il finanziamento è erogato al Delegato di Zona ove si svolge l'attività o al Socio organizzatore delegato dal Segretario a norma dell'art.10.

art. 16) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto nell'Assemblea Straordinaria a tale scopo convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori tra i facenti parte del Consiglio Direttivo. Il patrimonio sociale, una volta pagate tutte le passività dell'Associazione, sarà devoluto ad altre associazioni aventi scopi simili. Eventuali rimanenze attive saranno comunque devolute in beneficenza ed in nessun caso alcun bene potrà essere ripartito tra i soci. Ove il patrimonio sociale fosse insufficiente al pagamento di tutte le passività esse saranno ripartite in parte uguali tra i Soci.

Art. 17) Vincoli statutari

Il presente statuto è conforme ai vincoli elencati all'art. 148, comma 8, del D.P.R. n. 917/1986, come segue:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;*
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;*
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli*

associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all' articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell' articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

art. 18) Controversie

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione o tra questa ed i suoi organi ed i Soci saranno deferite al Collegio dei Probi Viri che deciderà con verdetto inappellabile se non mediante ricorso ad arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e ss. C.p.c. davanti a Collegio Arbitrale sedente nel distretto del Tribunale ove ha sede la Associazione, il Collegio Arbitrale sarà composto da due arbitri nominati dalle parti e da un terzo nominato dai precedenti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione.

art. 19) *Il Socio all'atto dell'iscrizione si impegna ad accettare e osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, ad accettare di sottoporsi al giudizio arbitrale del Collegio dei Probiviri, al pagamento nei tempi previsti delle quote associative annualmente stabilite.*

art. 20) *Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.*

Presidente : F.to Enrico Longhi

Vice Presidente : F.to Giuliano Valter Feltrin

Vice Presidente : F.to Mario Miano

Segretario : F.to Gianluca De Pretto

Conservatore registro: F.to Barabino Enrico

Castel d'Azzano li 23 novembre 2009

Statuto adeguato alle disposizioni legge n.2 del 28.01.2009, registrato in data 27.11.2009 presso Agenzia delle Entrate di Verona2 al n. 14391